

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

PRODUZIONI VEGETALI E SERVIZI FITOSANITARI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 448 in data 12-02-2014

OGGETTO : APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEL D.M. N. 32442 DEL 31 MAGGIO 2000 RECANTE “MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE” CON ISTITUZIONE DI ZONA FOCOLAIO IN PARTE DEI COMUNI DI ISSOGNE-VERRÈS - FOCOLAIO 2013.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRODUZIONI VEGETALI
E SERVIZI FITOSANITARI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 30/03/2012 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto che la suddetta deliberazione della Giunta regionale 578/2012 attribuisce alla struttura produzioni vegetali e servizi fitosanitari le funzioni istituzionali di competenza del servizio fitosanitario regionale;

vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000 "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", in particolare l'articolo 50, comma i), che attribuisce ai servizi fitosanitari regionali la competenza in merito all'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

richiamato il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000;

considerato che il suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 prevede che debbano essere i servizi fitosanitari regionali ad individuare quali siano le misure opportune e adottabili nel territorio di propria competenza;

visto che, nell'ambito degli accertamenti annuali previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del suddetto decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000, l'ufficio servizi fitosanitari della Valle d'Aosta, che svolge a tutti gli effetti le funzioni di servizio fitosanitario regionale, ha verificato, nel corso dell'annata agraria 2013, la presenza della fitopatia flavescenza dorata della vite, di seguito chiamata FD, in un vigneto ubicato nel comune di Issogne;

ritenuto indispensabile adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione di FD in parte dei comuni di Issogne e di Verrès, così come definito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000 31 maggio 2000.

D E C I D E

1. di dichiarare zona focolaio di FD tutte le aree vitate presenti nell'area identificata con raggio di 1000 metri intorno al punto X= 396897 Y= 5057880 (coordinate UTM fuso 32 Nord geoidi ED 50) ubicata in parte dei comuni di Issogne e di Verrès, come rappresentato dalla cartografia allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di obbligare tutti i soggetti interessati ad estirpare nella zona focolaio, definita al punto 1), qualsiasi pianta che presenti sintomi sospetti di FD anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 32442 del 31 maggio 2000;

3. di obbligare tutti i soggetti interessati ad eseguire, nei vigneti ubicati nella zona focolaio indicata al punto 1), uno o più trattamenti contro “Scaphoideus titanus”, sulla base delle indicazioni impartite dall’ufficio servizi fitosanitari circa l’epoca, le modalità, e i prodotti impiegabili per il trattamento, rese note attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta fornita, caso per caso, ai conduttori dei vigneti;
4. di consigliare fortemente nelle aree viticole indenni da FD, uno o più trattamenti insetticidi all’anno contro il vettore “Scaphoideus titanus”, previo accertamento, con opportune ispezioni visive (per la fase larvale e di neanide) o con trappole cromotropiche (per la fase di adulto), della presenza dell’insetto “Scaphoideus titanus”. Tali trattamenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni impartite dall’ufficio servizi fitosanitari, circa l’epoca, le modalità, e i prodotti impiegabili e rese note attraverso specifici comunicati o attraverso informazione diretta, fornita ai conduttori dei vigneti, caso per caso;
5. di stabilire che tutte le aziende viticole e in particolare quelle che producono, conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007, secondo il metodo di produzione biologica, potranno utilizzare insetticidi ammessi dalla produzione biologica, ferme restando le disposizioni relative all’epoca e alle modalità d’intervento contro il vettore, impartite nei punti n. 3 e n. 4 del presente provvedimento dirigenziale;
6. di obbligare i conduttori di aziende viticole di tutta la Valle d’Aosta a denunciare immediatamente all’ufficio servizi fitosanitari regionale qualsiasi caso sospetto di FD che dovesse comparire nei vigneti di propria competenza, indicando la varietà e il portainnesto di vite, il luogo e la consistenza dell’impianto. Qualora si tratti di piante messe a dimora da meno di un anno, i conduttori dovranno fornire, all’ufficio competente, anche i relativi passaporti fitosanitari;
7. di imporre che, in caso di presenza di “Scaphoideus titanus”, accertata con opportune ispezioni visive (fase larvale e di neanide) e con trappole cromotropiche (fase di adulto), nei campi di piante madri per marze presenti sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, siano eseguiti i trattamenti contro il vettore medesimo, secondo le indicazioni impartite nei precedenti punti n. 3, n. 4 e n. 5;
8. di applicare nel caso di violazione delle suddette prescrizioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 54, comma 23 del d.lgs. 214/2005 e la denuncia all’autorità giudiziaria competente in base all’art. 500 del codice penale ai sensi dell’articolo 9 comma 1) del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.

L’ESTENSORE
(Dott.ssa Rita BONFANTI)

IL DIRIGENTE
(Dott. Corrado ADAMO)

IL COMPILATORE

Rita BONFANTI

CORRADO ADAMO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 13/02/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO